



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 391 / 2023

DEL 30/10/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DI RUOLO - MATRICOLA N. 19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 24/03/2023 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

PREMESSO CHE:

- con nota registrata al protocollo generale dell'Ente in data 02/10/2023, n. 12667, la dipendente comunale matricola n. 19, Istruttore (ex categoria C) presso il Settore Tecnico, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 12/11/2023 per prendere servizio, a seguito di concorso pubblico, presso altra pubblica Amministrazione a far data dal 13/11/2023;

- nella suddetta nota la dipendente chiede all'Ente di voler considerare la possibilità di derogare all'indennità di mancato preavviso - ai sensi di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL Funzioni Locali del 05-10-2001;

- la dipendente chiede inoltre di potersi avvalere del diritto alla conservazione del posto previsto dall'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per una durata pari al periodo di prova presso l'Ente di nuova assunzione;

DATO ATTO che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'Amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che:

👤 i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

👤 ai sensi dell'art. 12 c.2 del CCNL 09/05/2006 la dipendente in argomento vanta una anzianità di servizio superiore a dieci anni, pertanto, in caso di dimissioni, il termine di preavviso è pari a mesi due;

RICHIAMATA integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001, secondo la quale "... gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio

presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”;

VISTO l'orientamento ARAN - RAL 1678, secondo il quale la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 5/10/2001, concernente la possibilità dell'Ente di rinunciare all'indennità in caso di mancato preavviso, possa ritenersi ancora attuale pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso contenuta nell'art.12 del CCNL del 9/5/2006, che nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega;

DATO ATTO che, anche in riferimento degli orientamenti assunti dall'ARAN, la possibilità di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso è rimessa alla valutazione dell'Ente;

CONSIDERATO che la dipendente ha presentato le proprie dimissioni al fine di poter sottoscrivere il contratto di lavoro alle dipendenze di altra pubblica Amministrazione e sentito il Responsabile del Settore presso il quale la dipendente presta servizio e ritenuto pertanto di prendere atto delle sopraindicate dimissioni e di rinunciare ai termini di preavviso;

VISTO l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, secondo cui “Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza”;

CONSIDERATO che la suddetta clausola sancisce per il lavoratore di un Ente, vincitore di concorso pubblico presso altro Ente, il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria di provenienza e nel profilo rivestito nell'ente di provenienza;

DATO ATTO che la dipendente in argomento, vanta una anzianità di servizio superiore a dieci anni e pertanto ha diritto alla conservazione del posto nelle modalità sopra richiamate;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente matricola n.19, Istruttore (ex categoria C) presso il Settore Tecnico, con decorrenza 13/11/2023;
2. Di dare atto che il rapporto di impiego si intende cessato a tutti gli effetti di legge, per dimissioni volontarie della dipendente, alla data del 12/11/2023, ultimo giorno di servizio;
3. Di rinunciare, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, al preavviso e di non procedere al trattenimento della relativa indennità prevista dall'art. 12 c. 4 del CCNL 09/05/2006, in

base ai criteri generali previsti nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL sottoscritto il 05/10/2001;

4. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, la dipendente ha diritto alla conservazione del posto presso l'Ente per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova;

5. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico/Finanziario per i provvedimenti conseguenti

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 30/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)